

ORGANI SINDACALI DELLE STRUTTURE DI BASE.

Art. 19

Sezioni delle strutture sindacali di base. Le attività sindacali vanno effettuate dalle sezioni degli uffici sindacali di coordinamento di settore di decentramento provinciale.

Le sezioni sono organizzate o da forze sindacali confederate o da singole associazioni sindacali non confederate.

In quest'ultimo caso possono compiere l'attività di tutela sindacale solo quelle organizzazioni che rappresentino più del 5 per cento dei lavoratori che prestano la propria attività lavorativa nella circoscrizione territoriale del settore di decentramento provinciale.

Il carattere confederale della gestione delle sezioni dell'ufficio attività sindacali o della gestione del singolo sindacato, deve risultare dalla registrazione effettuata presso il Tribunale del capoluogo di provincia relativo.

Art. 20

Personale delle strutture di base. Il personale delle strutture sindacali di base presso le varie aziende è stabilito nel numero e nelle funzioni dalle sezioni dei sottosettori. Quello delle sezioni non può essere inferiore a 20 unità per sottosettore di decentramento provinciale e comunque dimensionato secondo le varie esigenze produttive e di attività delle sezioni e sottosezioni degli uffici attività sindacali.

Art. 21

Provenienza dei rappresentanti sindacali. I rappresentanti sindacali delle strutture di base di sottosettore di decentramento e di sottosettore di coordinamento dei sottosettori, sono rappresentanti eletti, incaricati con contratto a termine e impiegati dipendenti regionali o comunali.

Art. 22

Rappresentanti eletti. I rappresentanti eletti delle strutture di base, vengono eletti ogni 3 anni, dai lavoratori delle aziende del settore di decentramento, per quanto riguarda quelli che operano nelle sezioni sindacato. Vengono eletti invece dai dipendenti o soci di ciascuna impresa, quelli che operano all'interno delle varie aziende.

Art. 23

Rappresentanti sindacali impiegati del Comune. Nelle sezioni degli uffici attività sindacali dei sottosettori di decentramento e negli uffici attività sindacali dei sottosettori di coordinamento di settore di decentramento provinciale, operano anche rappresentanti impiegati dipendenti dai Comuni dei centri dei sottosettori di decentramento.

Questi impiegati non sono inamovibili, ma la loro permanenza in servizio dipende dal rendimento che viene giudicato dalla seconda sezione dell'ufficio provinciale attività sindacali.

In caso di scarso rendimento vengono trasferiti ad altro settore privato di produzione, secondo il giudizio della 2^a sezione, sita presso la struttura dell'ufficio attività sindacali di coordinamento del settore di decentramento provinciale.

Art. 23 bis

Concorso per i rappresentanti sindacali dipendenti del Comune. I rappresentanti sindacali impiegati comunali per accedere alle varie cariche sindacali stabilite dalla direzione dell'ufficio attività sindacali provinciale, devono aver superato un concorso regionale, cui possono partecipare persone munite di titolo di studio di scuola media di 2° grado e di livello universitario, in relazione alle varie mansioni da affidare agli operatori sindacali.

Art. 24

Operatori delle strutture sindacali di base incaricati con contratto a termine. Gli operatori delle strutture sindacali di base di coordinamento di settore di decentramento e di sottosettore, vengono incaricati per le attività stabilite dalla direzione provinciale dello ufficio attività sindacali (UASP), con contratto a termine tra i liberi professionisti o tra le imprese che forniscono beni e servizi.

I contratti sono stabiliti dalla prima sezione dell'UASE di coordinamento di sottosettore per le strutture sindacali di base.

Art. 25

Retribuzione dei rappresentanti sindacali di base. La retribuzione degli operatori sindacali di base eletti e impiegati è uguale e adeguata al livello funzionale ricoperto.

La retribuzione è quella prevista per il personale laureato e dipendente dalle amministrazioni statali.

Art. 26

Premi di produzione. A fine anno vengono conferiti premi di produzione per gli operatori sindacali di tutti i livelli, in funzione delle vertenze sindacali risolte senza il ricorso allo sciopero delle varie categorie.

Si può stabilire un tetto massimo di ore di sciopero per categoria, che non deve essere superato se non si vuole perdere il premio di produzione di fine anno, che va commisurato al valore economico delle vertenze risolte e alle ore di sciopero compiute.

Il superamento del monte ore di sciopero non dà diritto al premio di produzione, che sarà più o meno elevato in relazione al numero di ore di sciopero effettuate.

1^ Sezione della struttura sindacale di base non di coordinamento del sottosettori.

Art. 27

Competenze. La 1^ sezione di sottosettore non di coordinamento del settore provinciale, ha la funzione di pianificare tutta l'attività sindacale effettuata dalle sottosezioni dipendenti. Tale pianificazione avviene con il coordinamento delle attività delle medesime sottosezioni, per ~~xxxxxx~~ quanto concerne le attività dirigenziali di vertice, che vengono espletate secondo le direttive date ai capi di sottosezione.

Art. 28

Dirigente della prima sezione. Il dirigente della prima sezione è un rappresentante sindacale eletto e riveste a turno tale funzione con altri due rappresentanti eletti.

Egli è responsabile di tutta l'attività di coordinamento delle funzioni sindacali espletate dalle varie sottosezioni.

Art. 29

Dirigenti delle sottosezioni. I dirigenti delle sottosezioni sono rappresentanti eletti ed espletano il loro incarico con un altro rappresentante eletto a turno per periodi non superiori all'anno solare.

Art. 30

Sottosezione 1^. Funzionamento dell'ufficio attività sindacali di base di sottosettore. I compiti della sottosezione prima di ciascun sottosettore non di coordinamento, è quello di raccogliere dai dipendenti di impresa e da ogni altro cittadino, le proposte di variazioni al funzionamento dell'ufficio attività sindacali di base, per valutarle e trasmetterle con le annotazioni più opportune alla struttura di coordinamento di sottosettore.

Questa ha il compito di raccogliere le proposte di variazione al funzionamento dei dipendenti e soci di impresa e cittadini del proprio sottosettore e di analizzare quelle inviate dai sottoseuttori rimanenti, per trasmettere poi all'ufficio attività sindacali provinciale (UASP) quelle più valide che siano innovative del funzionamento dell'UAS, con elevazione della sua capacità di fornire il servizio attività sindacali.

Art. 31

Sottosezione 2^. Progetti di legge di iniziativa popolare. La sottosezione 2^ della struttura sindacale di base non di coordinamento, ha il compito di raccogliere le proposte di legge di iniziativa popolare, stimolando i soggetti che hanno capacità progettuali a stilare progetti di legge, principalmente attinenti l'organizzazione sindacale e i compiti di cui è investito il sindacato.

Anche altri settori possono essere interessati a questa produzione normativa; in questo caso la struttura di base fornisce ai progettisti gli strumenti per portare a compimento i disegni di elevato valore progettuale.

Tali strumenti possono essere economici, documentazioni, pareri di esperti ed altre modalità operative.

I progetti validi sono poi trasmessi alla struttura di coordinamento.

Art. 32

Sottosezione 2^. Sita presso la struttura di base di coordinamento dei sottoseuttori di decentramento. La sottosezione 2^ del centro di coordinamento provvede a stimolare una produzione normativa come ~~ix~~ per le strutture non di coordinamento per i dipendenti e cittadini della propria circoscrizione; e a coordinare le attività medesime tra tutti i sottoseuttori.

Tale coordinamento consiste nel valutare i vari progetti e acquisire quelli più validi e più vantaggiosi per l'UAS dal punto di vista della più elevata utilità per i cittadini.

Questi disegni ritenuti più validi di altri vengono

trasmessi all'UAS del capoluogo di provincia, previo accertamento sull'esistenza di progetti analoghi che già siano stati elaborati.

Art. 33

Sottosezione 4). Collegamento con gli uffici del lavoro. La sottosezione 4) dei sottosettori non di coordinamento, si interessa del collegamento con gli uffici del lavoro di settore di decentramento provinciale, per la valutazione dei ritmi produttivi.

Tale attività della sottosezione 4^a sarà operata quando verrà iniziata la trasformazione della proprietà delle imprese private, che sarà caratterizzata dal progressivo allargamento della proprietà delle stesse a tutti i dipendenti di impresa.

In quella condizione futura le comunicazioni della sottosezione 4^a all'ufficio del lavoro, riguarderanno le possibilità dell'aumento dei ritmi produttivi, dovuto alla maggiore propensione alle attività lavorative, per effetto del maggior interesse del lavoratore ora proprietario dei mezzi di produzione.

L'organismo sindacale controllerà cioè nelle varie attività lavorative che non vengano superati i limiti fisiologici nello incremento dei ritmi produttivi, proprio per evitare situazioni di disaffezione e di disadattamento psicologico dovute a troppe elevate attività lavorative.

In particolare il compito della sottosezione 4^a sarà quello di comunicare immediatamente all'ufficio del lavoro del sottosettore di coordinamento, le anomalie riscontrate, al fine di interrompere subito l'eccessivo ritmo produttivo.

Art. 34

Sottosezione 4^a. Resoconto dei risultati produttivi e pianificazione. La sottosezione ha il compito di fare il resoconto dei risultati dovuti all'incremento dei ritmi produttivi nelle sue modalità di attuazione.

Sulla base di tale resoconto da trasmettere alla struttura di base di coordinamento di settore di decentramento, la sottosezione formula le proposte di pianificazione dei ritmi produttivi nel tempo, alla struttura di base di coordinamento di sottosettore.

Tali proposte di pianificazione verranno inviate dagli UASP all'ufficio del lavoro provinciale, per la loro valutazione e confronto con la pianificazione dell'ufficio del lavoro, da cui scaturiscono i piani della reale attività lavorativa, nei ritmi produttivi giudicati più idonei e più adatti alla propensione al lavoro, ora stimolata dalla proprietà dell'impresa da parte di tutti i lavoratori dipendenti.

Art. 35

Sottosezione 4^a. Collegamento con l'ufficio del lavoro. Controllo della percentuale di capitale sociale devoluta ai dipendenti. Con l'attuazione del progetto proprietà delle imprese, la funzione della sottosezione quarta, è anche quella di controllare la progressiva devoluzione della proprietà del capitale sociale ai dipendenti delle varie imprese, nelle percentuali stabilite dal patto sociale.

Le anomalie riscontrate vengono segnalate subito agli uffici del lavoro di coordinamento di settore di decentramento provinciale, al fine di adottare subito i rimedi necessari.

Art. 36

Sottosezione 4^a. Collegamento con l'ufficio attività sindacali (UAS) di coordinamento del settore di decentramento provinciale, per la pianificazione della proprietà del capitale sociale da acquisire da parte dei dipendenti. L'unità della sottosezione 4^a tiene il collegamento con la struttura di base di coordinamento di settore di decentramento, per trasmettere la più idonea pianificazione della devoluzione della proprietà delle imprese, sia per le ipotesi di sperimentazione che per quella di normale e progressiva devoluzione, secondo quanto stabilito con il patto sociale.

Tale pianificazione serve agli organi di coordinamento per fissare i principi della pianificazione medesima e i tempi della sua attuazione, al fine della sua trasmissione agli uffici del lavoro come proposta operativa.

Questa proprietà nella sua devoluzione, verrà esaminata dagli uffici del lavoro provinciali per l'elaborazione delle varianti ai piani di devoluzione di capitale sociale ai dipendenti e ai soci proprietari.

La pianificazione citata riguarda tutte le imprese di ogni settore di decentramento provinciale.

Art. 37

Controllo delle imprese provinciali. Il controllo dei ritmi produttivi è riferito al loro espletamento nelle imprese provinciali, che hanno sede sociale nel sottosectore del settore di decentramento provinciale interessato.

Il livello provinciale dell'impresa è indicato nel progetto proprietà delle imprese.

Prima dell'operatività di tale ripartizione, la struttura di gase di sottosectore effettua il controllo su tutte le imprese che hanno sede sociale nel sottosectore, indipendentemente dalla loro grandezza.

Art. 38

Efficienza della pubblica amministrazione negli organi provinciali.
Con l'attuazione del progetto privatizzazione della pubblica amministrazione, la struttura sindacale di base controlla, per gli organismi della pubblica amministrazione statale, o regionali e comunali che si trovano nel sottosettore, la compatibilità dei ritmi produttivi con la capacità fisiologiche del soggetto.

Ciò al fine di segnalare agli uffici del lavoro di settore di decentramento, le anomalie che richiedono una immediata correzione, per mantenere a livelli elevati la produzione di servizi e di beni nelle strutture pubbliche dello Stato e delle regioni.

Art. 39

Controllo dei ritmi produttivi degli organi pubblici provinciali.
La struttura sindacale di base di sottosettore controlla l'utilità e la sostenibilità da parte dei dipendenti pubblici, dei ritmi produttivi che sono stati adottati con la privatizzazione della pubblica amministrazione dello Stato e degli organi pubblici regionali.

Si tratta di organi della pubblica amministrazione (P.A.) che si trovano nel sottosettore e che siano stati classificati come organi provinciali, secondo la struttura prevista nel progetto privatizzazione della P.A.

Struttura di base di coordinamento di ogni settore di decentramento provinciale.

Art. 40

Sottosezione 4^a. Controllo dei ritmi produttivi. Collegamento con gli uffici del lavoro. Come per le strutture di base dei sottosettori non di coordinamento, la sottosezione 4^a controlla i ritmi produttivi delle imprese private del proprio sottosettore.

Comunica direttamente le anomalie riscontrate agli uffici del lavoro per le correzioni necessarie; riceve dalle sottosezioni 4^a dei sottosettori dipendenti, la pianificazione dei ritmi produttivi e le unisce con quella operata dall'UAS di coordinamento del settore di decentramento provinciale.

Dopo effettuata questa unificazione, concorda con i sottosettori la pianificazione più idonea e la trasmette all'UASP (ufficio attività sindacali provinciale) per l'adozione della proposta definitiva da inviare all'ufficio del lavoro provinciale.